SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1020)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BAUSI, MELANDRI, BARTOLOMEI, ROSI, CENGARLE, DEL NERO, D'AMELIO e FIMOGNARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1980

Provvidenze per il restauro degli antichi fortilizi e luoghi storici di Marradi e delle Valli del Lamone, del Montone, della Sintria e del Senio

ONOREVOLI SENATORI. — Dal passo detto della Colla, sul crinale dell'Appennino che geograficamente divide la Toscana e la Romagna, discende per giungere all'Adriatico attraverso le casse di colmata il fiume Lamone, che si apre la strada in mezzo ad aspre montagne formando la valle del Lamone (o secondo alcuni valle d'Amone) che via via verso la pianura diviene più fertile e larga.

La vallata è percorsa dalla strada statale detta via Brisighellese, che unisce Firenze a Faenza e quindi a Ravenna e che costituisce, proprio per il collegare città di grande interesse artistico e storico, uno dei più begli itinerari turistici, anche se la strada è difficile e necessitante di alcuni importanti interventi.

La valle del Lamone, essendo uno dei passi più agevoli dal Nord dell'Italia verso la Toscana, è stata nel corso dei secoli testimone di molta storia. Di ciò sono rimasti ancora alcuni segni, che sembra doveroso salvaguardare per interesse storico, per valore artistico ed anche per quelle attrattive ambientali che costituiscono, come richiamo turistico, una delle non molte ricchezze della vallata.

Secondo accurati ed appassionati studi (CAVINA: « Antichi fortilizi di Romagna », Ed. Lega-Faenza) l'intera vallata e quelle limitrofe erano punteggiate di fortilizi ed altri monumenti, che il passare del tempo, l'abbandono degli uomini e le devastazioni della guerra (era il territorio della linea gotica) hanno gravemente danneggiato e, in molta misura, definitivamente distrutto.

Quanto rimane rischia, ove non si intervenga, di scomparire definitivamente nel giro di pochi anni.

Le testimonianze più importanti si trovano in comune di Marradi (Castello di Castiglione; Castello di Torre di Benclaro in Sant'Adriano); in comune di Palazzuolo e nella Vallata del Senio (il Castello di Palazzuolo e le Torri de « Le Tombe » in Pieve di Misileo); in comune di Brisighella (i Castelli di Gattara, di San Cassiano, di Rontana e le Torri di Pistrino e di Maghinardo); nella valle del Sintria (il Castello di Fornazzano, i ruderi della Torre di Calamello e quelli del Castello di Torre Maggiore e le Torri di Ca-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

vina, dei Pratesi e di Marino); oltre, infine, la Badia del Borgo (Marradi), la Pieve d'Ottavo (Brisighella), l'Abbazia di Crespino e le vestigia della Valle del Montone.

Tali monumenti sono in gran parte di proprietà di privati e quasi tutti in pessime condizioni, mentre, come si è detto, il loro restauro e la loro manutenzione salverebbero una importante testimonianza, ingentilendo lo stesso paesaggio.

Considerato che l'onere complessivo non è di grande rilevanza, si ritiene opportuno evitare la costituzione di organismi appositi, limitandosi allo stanziamento di importi per alcune annualità e devolvendo l'onere di esecuzione dei lavori necessari alla Sovrintendenza ai monumenti della Toscana, nel cui territorio di competenza sono incluse molte delle opere sulle quali occorre intervenire.

Il programma di intervento sarà compilato annualmente sentiti i comuni interessati e sarà approvato con decreti, annuali, del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Per quanto riguarda i rapporti con i privati, si ritiene che questi possano essere regolati a norma dell'articolo 3 della legge numero 1552 del 21 dicembre 1961, con l'assunzione della spesa a totale carico dello Stato, senza rimborso alcuno da parte degli enti e dei privati proprietari, con l'onere, per questi, della manutenzione degli immobili restaurati e della loro accessibilità al pubblico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Allo scopo di evitare la scomparsa di testimonianze storiche irripetibili e della valorizzazione ambientale della valle del Lamone attraverso il restauro dei fortilizi, castelli e badie che, partendo dal territorio del comune di Marradi, giungono, attraverso la valle del Lamone, del Montone, della Sintria e del Senio, fino ai comuni di Palazzuolo sul Senio, di Brisighella e di Casola del Senio, il Ministero del tesoro è autorizzato a stanziare annualmente le seguenti somme, da iscriversi in apposito capitolo degli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali ed ambientali:

anno 1980, lire 200.000.000;

anno 1981, lire 200.000.000;

anno 1982, lire 300.000.000;

anno 1983, lire 300.000.000;

anno 1984, lire 300.000.000;

anno 1985, lire 200.000.000.

Art. 2.

Le somme di cui al precedente articolo sono assegnate alla Sovrintendenza ai monumenti della Toscana, nel cui territorio sono prevalentemente poste le opere da restaurare, mediante decreti annuali del Ministero per i beni culturali ed ambientali, con cui si approvano i programmi di lavoro e di cui al successivo articolo.

Art. 3.

La redazione dei singoli piani annuali è affidata alla Sovrintendenza ai monumenti della Toscana, che dovrà sentire sia la Sovrintendenza ai monumenti della regione Emilia-Romagna sia i sindaci dei comuni interessati.

I piani dovranno individuare gli edifici da assoggettare agli interventi e descrivere i lavori necessari, alla cui esecuzione provvederà egualmente la Sovrintendenza ai monumenti di Firenze.

Art. 4.

Tutti gli stanziamenti non utilizzati nell'esercizio per cui sono stabiliti potranno essere impiegati negli esercizi successivi, in deroga alle vigenti norme, ai fini della loro iscrizione negli stati di previsione.

Art. 5.

Il decreto del Ministero per i beni culturali ed ambientali di cui all'articolo 1 comporta il riconoscimento che la spesa è interamente a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552.

La Sovrintendenza ai monumenti della Toscana è delegata alla stipula, con i proprietari dei beni, di apposite convenzioni con le quali stabilire le modalità di accesso del pubblico ai beni restaurati.

Art. 6.

Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Sovrintendenza ai monumenti della Toscana provvederà, con le modalità di cui all'articolo 3, alla redazione del piano di intervento per il primo anno.

Art. 7.

All'onere di lire 200.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.